

IL GIUSTO PROCESSO
E L'ECOSISTEMA PROCESSUALE
NEL PENSIERO DI JOAQUÍN LLOBELL

JUST PROCESS AND THE PROCEDURAL ECOSYSTEM
IN THE THOUGHT OF JOAQUÍN LLOBELL

MASSIMO DEL POZZO

RIASSUNTO · L'articolo esamina la prospettiva "fondamentale" sottesa al contributo processualistico di Joaquín Llobell. L'analisi si sofferma sulla natura pastorale, sulla centralità della ricerca della verità e sui principi e valori del giusto processo nell'ambito canonico. La dimostrazione della comunionalità del processo parte dall'autentica giuridicità dell'ordinamento canonico, evidenzia l'esigenza dell'efficace tutela dei diritti e illustra la valenza pastorale e redentrice del giudizio connessa alla bontà della razionalità umana. La questione veritativa sottolinea l'oggettività della realtà dei fatti connessa a un approccio metafisico o ontologico. La certezza morale ha pertanto un contenuto al contempo soggettivo e oggettivo circa la *quaestio iuris* e la *quaestio facti*. Lo "ecosistema processuale" richiama il "comune denominatore" epistemologico e deontologico con il sapere giuridico secolare con gli elementi che lo caratterizzano e le criticità emergenti nel sistema canonico. L'emergenza

ABSTRACT · This article examines the "fundamental" perspective underlying the proceduralist contributions of Joaquín Llobell. Its analysis concentrates on the pastoral nature, principles, and values of the just process in the canonical sphere, as well as the centrality of the search for truth. The demonstration of the "communiality" of the process is founded in the authentic juridicity of the canonical system and highlights the need for an effective protection of rights, illustrating the personal and redemptive value of judgment in connection with the goodness of human rationality. The question of truth underlines the objectivity of factual reality in accordance with a metaphysical or ontological approach. Moral certainty assumes, then, a content that is simultaneously subjective and objective, with respect to both the *quaestio iuris* and the *quaestio facti*. The "procedural ecosystem" makes reference to the "common denominator" of epistemology and deontology, shared with secular juridical

delpozzo@pusc.it, Ordinario di Diritto costituzionale canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, IT.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

più sentita resta la qualità e formazione dei giuristi ecclesiali.

science, with all of the characteristic elements and limitations that emerge in the canonical system. The most acutely perceived urgency remains the quality and formation of ecclesial jurists.

PAROLE CHIAVE · Joaquín Llobell, natura pastorale del processo, certezza morale, giusto processo.

KEYWORDS · Joaquín Llobell, Pastoral nature of the process, Moral certainty, Just process.

SOMMARIO: 1. Un'impostazione fondamentale (non fondamentalista) e dinamica. – 2. La natura pastorale del processo canonico. – 2.1. L'autentica giuridicità dell'ordinamento canonico. – 2.2. La potestà giudiziaria garanzia dell'efficace tutela dei diritti. – 2.3. La valenza comunionale e redentrice del giudizio. – 3. La "centralità" della questione veritativa. – 4. I principi e i valori del giusto processo. – 4.1. L'indipendenza e la terzietà del giudice. – 4.2. L'uguaglianza e la difesa tecnica delle parti. – 4.3. Il rispetto delle regole e la pubblicità degli atti. – 5. Un magistero aperto e proattivo.

1. UN'IMPOSTAZIONE FONDAMENTALE (NON FONDAMENTALISTA) E DINAMICA

IL senso di questo contributo non vorrebbe essere meramente celebrativo, per quanto l'ampiezza e fecondità del magistero del prof. Llobell meriti il dovuto riconoscimento e apprezzamento, rappresenta un'occasione di studio e riflessione su un pensiero che sembra assai stimolante e attuale. La natura "strumentale" del processo emerge non come elemento di debolezza ma come punto di forza del sistema di tutela.¹ Non esiterei a definire "fondamentale" (non per una valutazione enfatica, ma proprio per la ricerca dei fondamenti) l'impostazione scientifica assunta dal Nostro. Llobell si è interrogato infatti in maniera penetrante e originale circa le premesse, la giustificazione e la *ratio* dell'istituto processuale nella Chiesa. Il discorso sui valori e principi del giusto processo, non solo è particolarmente incline alla sensibilità costituzionale,² ma trascende la concreta regolamentazione legale e si proietta nell'avvenire. Anche le comprensibili difficoltà e incertezze ermeneutiche successive alla riforma del MIDI mostrano la necessità del ricorso alle categorie e alle acquisizioni consolidate.³ L'intento di queste pagine è perciò

¹ Cfr. ad es. J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, LEV, 1997, pp. 73-84; ID., *Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza canonica. Postille alle decisioni della Rota Romana (1991-2001)*, in *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, a cura di S. Gherro, Padova, Cedam, 2003, pp. 27-34.

² A proposito dell'impostazione per principi della scienza costituzionale, cfr. M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 54-60.

³ Cfr. J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. "Mitis Iudex" e il suo inserimento nel sistema delle*

quello di mostrare la proficuità e lo spessore dell'orientamento epistemologico tracciato.

L'approccio fondamentale o essenziale seguito non significa però un atteggiamento "fondamentalista" o "dogmatico": l'apertura, lo scambio, il rispetto e il "ripensamento" fanno onore all'onestà intellettuale di un vero studioso.⁴ Una dimostrazione tangibile di flessibilità può essere fornita dalla *valenza del processo di nullità matrimoniale*. Benché sia stato annoverato tra gli assertori dell'inevitabilità assoluta della via giudiziaria nell'accertamento della nullità coniugale,⁵ in realtà il prof. Llobell non si è fermato alle etichette o alle denominazioni ma è andato alla sostanza della verifica autoritativa. Anche nel fervore del dibattito sulla "amministrativizzazione" della pronuncia, quale convinto sostenitore della validità del principio giudiziario e del metodo dialettico di ricerca della verità ha difeso sempre il *valore del processo*.⁶ Ha riconosciuto però la non improponibilità della soluzione contraria. *L'inderogabilità*, a prescindere dalla modalità, avrebbe riguardato solo il requisito della *certezza morale*, la *natura dichiarativa* della decisione e l'as-

fonti, in *"Ius et matrimonium II". Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2017, pp. 25-35; M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. Musso, C. Fusco, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 64-80.

⁴ Si può pensare ad esempio ai ripensamenti a proposito della modalità della modifica della concordanza del dubbio o alla posizione in merito all'utilità della "doppia conforme", cfr. J. LLOBELL, *Il concetto di conformità equivalente alla luce dell'art. 291 della «Dignitas connubii»*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2009, pp. 522-523 (§ 2.1. "Retractatio" sulla possibilità della modifica "ex officio" della formula del dubbio da parte del giudice); ID., *Prospettive e possibili sviluppi della «Dignitas connubii»*. *Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme*, «Periodica» 104 (2015), pp. 237-284.

⁵ «Las razones por las que resulta preferible la vía judicial para la declaración de nulidad del vínculo han llevado a algunos autores a hablar de "incompatibilidad estructural entre vía administrativa y constatación de la nulidad" [si citano in nt. V. De Paolis, M. J. Arroba Conde e J. Llobell], por la naturaleza jurídica de lo pretendido (en vía administrativa, la concesión de una gracia y en vía judicial, el reconocimiento de un derecho), por el grado de discrecionalidad del que goza la autoridad que decide y por el presupuesto del que se parte en cada caso (en vía administrativa es una decisión prudencial, basada en la ponderación de una justa causa; en vía judicial es una decisión conforme a la ley, basada en la certeza moral)» (M. ROCA FERNÁNDEZ, *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado [www.iustel.com]» 40 [2016], p. 8).

⁶ Cfr. J. LLOBELL, «*Quaestiones disputatae*» *sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite*, «Apollinaris» 70 (1997), pp. 582-591; ID., *La pubblicazione degli atti, la «conclusio in causa» e la discussione della causa (artt. 229-245)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte terza: la parte dinamica del processo*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 2008, pp. 513-516.

sicurazione del *diritto di difesa*.⁷ L'attuale scelta pontificia, com'è noto, ha salvaguardato la tradizione e ponderazione ecclesiale,⁸ ma dimostra anche la correttezza e lungimiranza della posizione assunta. Chiusure o restrizioni pregiudiziali in un ambito largamente rimesso alla razionalità umana viceversa sono un serio ostacolo al dialogo scientifico.⁹

Abbiamo già accennato a qualche espressa *retractatio*, sembra interessante tuttavia sottolineare che il riferimento alla "evoluzione" nella presentazione del presente atto accademico non è casuale o circostanziale, indica la chiara coscienza di una maturazione e affinamento intellettuale. Non si tratta di un pensiero statico e concluso, ma di una elaborazione dinamica e in crescita. Lo sviluppo concettuale deriva dai diversi temi affrontati e dalla convinzione e sensibilità progressivamente acquisita. Il contatto con l'esperienza e i limiti della realtà giudiziaria ecclesiale non si discosta dall'istanza realista e garantista segnalata. Il prof. Llobell è stato testimone di una stagione legislativa particolarmente ricca e intensa per la vita della Chiesa (la stabilizzazione dell'ordinamento processuale dopo la codificazione).¹⁰ Al di là dell'interesse specifico e motivato per le novità legislative e l'attualità giurisprudenziale, ha coltivato con continuità e rigore parecchie questioni di spicco della scienza processual-canonica (si pensi alla motivazione della sentenza, alla certezza morale, alla competenza, alla pubblicazione degli atti, alla conformità delle sentenze, alla concordanza del dubbio, all'appello, e svariate altre tematiche di cui è un indiscusso punto di riferimento). La presente giornata di studio focalizza solo un paio di settori particolarmente rilevanti, tralascia evidentemente molti altri possibili ambiti.¹¹ A prescindere dalle inevitabili sovrapposizioni e invasioni di campo, penso comunque che *l'apporto episte-*

⁷ Cfr. J. LLOBELL, «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria..., loc. ult. cit.

⁸ «Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario» (FRANCESCO, *Litterae ap. motu proprio datae 'Mitis iudex Dominus Iesus'*, 15 agosto 2015 [= MIDI], *Proemio*, non si riporta la localizzazione dei documenti pontifici facilmente reperibili nel sito www.vatican.va), cfr. anche M. DEL POZZO, *I principi del processo di nullità matrimoniale*, in *Ius et matrimonium III*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2020, pp. 289-296.

⁹ La prevalenza del criterio esegetico non a caso sembra aver osteggiato la ricostruzione della riforma da lui proposta, cfr. J. LLOBELL, *La "par condicio" fra le impugnazioni affermative e negative nelle cause di nullità del matrimonio ex m.p. "Mitis iudex"*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 681-704.

¹⁰ Cfr. in generale *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Roma, Coletti a San Pietro, 2013.

¹¹ Si pensi ad es. all'attenzione prestata al contenzioso amministrativo o all'esercizio della giurisdizione nelle circoscrizioni personali.

mologico di fondo sia forse il legato più prezioso e duraturo fornito dal prof. Llobell.¹²

2. LA NATURA PASTORALE DEL PROCESSO CANONICO

Il processo può essere cristiano? È il titolo della *lectio inauguralis* di questa Università del 2004.¹³ Con nettezza e radicalità il prof. Llobell si è interrogato non solo sulla compatibilità dell'istituto processuale con il messaggio cristiano ma sulla proficuità o meno dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa. La risposta, per nulla banale e scontata all'impiego del mezzo giudiziario (basti pensare al clima antiguridico diffuso nel postconcilio),¹⁴ fornisce la più convincente giustificazione della validità e rispondenza del metodo dialettico di accertamento della verità fondato sul consapevole esercizio del diritto di difesa. L'esperienza storica e la dimostrazione razionale convergono nel manifestare non solo la possibilità ma l'opportunità del ricorso al mezzo processuale nel popolo di Dio. La radicazione costituzionale del processo canonico esprime appunto la fiducia nella razionalità umana per la realizzazione del piano divino di salvezza. Accanto alla strumentalità del processo e in maniera ancor più decisa e incisiva si pone quindi la *nota della pastoraltà del processo canonico* la piena consonanza con lo spirito della comunione ecclesiale. La rivendicazione dei diritti non è contraria all'ordine della carità, esprime, al contrario, la piena armonia tra natura e grazia: l'amore presuppone sempre la verità e la giustizia.¹⁵

¹² Cfr. ad es. J. LLOBELL, *Note epistemologiche sul processo canonico*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 274-291; ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C. J. Errázuriz M., L. Navarro, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 267-300.

¹³ Cfr. J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE, *Inaugurazione anno accademico 2004-05*, Roma, 2004, pp. 103-123.

¹⁴ «È interessante, a questo proposito, quello che mi ha detto l'arcivescovo di Dublino. Diceva che il Diritto penale ecclesiastico sino alla fine degli anni Cinquanta ha funzionato; certo, non era completo – in molto lo si potrebbe criticare – ma in ogni caso veniva applicato. A partire dalla metà degli anni Sessanta semplicemente non è stato più applicato. Dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa di diritto, ma una Chiesa dell'amore; che non dovesse punire. [...] In quell'epoca anche persone molto capaci hanno subito uno strano oscuramento del pensiero. Oggi dobbiamo imparare nuovamente che l'amore per il peccatore e l'amore per la vittima stanno nel giusto equilibrio per il fatto che io punisco il peccatore nella forma possibile e appropriata: in questo senso nel passato c'è stata un'alterazione della coscienza per cui è subentrato un oscuramento del diritto e della necessità della pena» (BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Città del Vaticano, LEV, 2010, p. 47).

¹⁵ «La carità senza giustizia non è tale, ma soltanto una contraffazione, perché la stessa

La conclusione di Llobell è il frutto di una riflessione protratta nel tempo e articolata nell'esposizione,¹⁶ è utile pertanto riportare almeno i passaggi essenziali che si possono cogliere nello svolgimento del ragionamento. Le notazioni proposte permettono inoltre di esplorare meglio il fondamento e l'orientamento dell'impostazione proposta.

2. 1. *L'autentica giuridicità dell'ordinamento canonico*

Il punto di partenza è l'assunzione dell'*autentica giuridicità dell'ordinamento canonico*. L'esistenza del diritto nella Chiesa secondo la concezione classica viene ricondotta all'alterità ed esigibilità dei beni della comunione. Il riconoscimento nella parola di Dio e nei sacramenti di vincoli obbligatori implica dunque l'accertamento e l'attribuzione delle spettanze dovute nel popolo di Dio.¹⁷ Il fine soprannaturale e trascendente quindi non sopprime o misconosce la vigenza e operatività della giustizia.

Nella *genuinità del fenomeno giuridico ecclesiale* da parte di Llobell vi è l'espressa *presa di distanza da due deviazioni*. La sua perentoria e ripetuta affermazione è quella di una "giuridicità non positivistica né analogica o meramente epistemologica".¹⁸ Da un canto, il professore valenziano si distacca dalla *deformazione positivistica e normativistica* che contamina la speculazione giuridica secolare contemporanea. Il diritto non è riconducibile alla disposizione autoritativa ma alla realtà delle cose giuste.¹⁹ L'origine e misura umana e la spiccata "tecnicità" della scienza processuale non sono dunque un ostacolo per cogliere il fondamento ontologico della doverosità e la razio-

carità richiede quella oggettività tipica della giustizia, che non va confusa con disumana freddezza» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010).

¹⁶ Cfr. in particolare J. LLOBELL, *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale?*, «Il Diritto Ecclesiastico» 107/1 (1996), pp. 125-143; ID., *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, «Fidelium iura» 8 (1998), pp. 227-264; ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico*, cit.; ID., *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa*, cit.

¹⁷ «Detto scopo appare necessario per adempiere all'impostazione propria della teoria "generale" o "fondamentale" del diritto riguardante la parola di Dio, i sacramenti, la libertà dei fedeli, il matrimonio, la famiglia, ecc. [...] Quindi, la riflessione sulla "dimensione giuridica" di dette realtà diventa presupposto per la loro ulteriore concettualizzazione e sviluppo canonistico» (J. LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico*, cit., p. 268).

¹⁸ Cfr. ID., *L'efficace tutela dei diritti (can. 221)*, cit., pp. 261-265 (*La giuridicità, né positivistica né analogica, dell'ordinamento canonico*).

¹⁹ «Conviene osservare, a questo proposito, che per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 21 gennaio 2012).

nalità del sistema. Il richiamo all'*ordinatio rationis* tommasiana porta Llobell a marcare anche un deciso *stacco rispetto alla concezione c.d. analogica dello 'ius'*, diffusa in ambito canonistico.²⁰ La specificità e particolarità del diritto ecclesiale non lo separa dalla ricostruzione e dall'esperienza secolare.²¹ Il richiamo alla giuridicità nella Chiesa non è meramente formale o concettuale (come se si trattasse solo di una categoria logica o di pensiero) ma sostanziale e pratico (è legato univocamente alla personalità e relazionalità umana). L'estremizzazione dell'approccio teologico (come *ordinatio fidei*) conduce inesorabilmente a uno svuotamento del senso e del valore del processo e della sentenza.²² L'invocazione del "comune denominatore" epistemologico e assiologico con il sapere giuridico universale che in seguito esamineremo meglio (*infra* § 4) d'altronde è frutto della coerenza e convergenza dello strumento processuale.

2. 2. La potestà giudiziaria garanzia dell'efficace tutela dei diritti

Alla giuridicità dell'assetto del popolo di Dio segue l'*affermazione della potestà giudiziaria ecclesiastica*. Anche la capacità di accertare autorevolmente le situazioni e di risolvere autoritativamente i contrasti è richiesta non solo dalla socialità della compagine salvifica (*ubi societas, ibi ius*), ma dalla stessa configurazione del patrimonio salvifico. Il Pastore è "costituito" infatti anche come giudice dei fedeli affidati. Benché i diritti siano anteriori al riconoscimento della spettanza e prescindano dalla soddisfazione della pretesa, la concretezza e praticità di ciò che è giusto non può prescindere da un'istanza potestativa di controllo e responsabilità pubblica. La tutela non è che la manifestazione dinamica e operativa della realizzazione della giustizia.²³ Il rapporto tra diritto e processo si pone in termini di connessione e dipendenza funzionale, secondo la nota espressione carneluttiana della vitalità del diritto nel processo.²⁴ La cognizione giudiziale non a caso è scienza prudenziale in atto. Persona, dignità e tutela nella ricostruzione di Llobell costituiscono dunque un *continuum* o una sequenza necessaria.²⁵

L'insegnamento del prof. Llobell non si limita alla spiegazione concettuale

²⁰ A proposito dell'ambiguità della teoria dell'analogia, cfr. anche J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia, Marcianum Press, 2007, pp. 27-64.

²¹ Cfr. anche G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. Del diritto e della sua conoscenza*, Torino, Giappichelli, 1997.

²² Spicca la contestazione nei confronti della posizione del compianto Corecco, cfr. ad es. J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, cit., pp. 60-72.

²³ I due presupposti del fenomeno giuridico secondo il realismo hervadiano sono che le cose sono distribuite e che le cose sono suscettibili di essere in potere di altri (J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 9-18).

²⁴ La frase sottolinea anche la dinamicità della tutela dei diritti.

²⁵ Cfr. J. LLOBELL, *L'efficace tutela dei diritti (can. 221)*, cit., pp. 234-244.

del fondamento della potestà giudiziaria, discende al suo inquadramento e alla sua declinazione. Al di là dell'evidenziazione e giustificazione *iure divino* delle specificità dell'ordinamento processuale (si pensi ad esempio alla garanzia della segretezza del foro sacramentale),²⁶ illustra la logica e il meccanismo del sistema: la concentrazione potestativa negli uffici capitali e la sua ragionevole articolazione. La figura di Ietro, suocero di Mosè, per tante generazioni di studenti resta evocativa dell'opportunità dell'esercizio del giudizio in forma vicaria.²⁷ Il pieno rispetto del *principio di differenziazione delle funzioni* (anche nella mentalità e nel costume giurisdizionale) costituisce un obiettivo della maturazione del modello ecclesiale.²⁸ Anche la *facoltà di delega della funzione giudiziaria* grazie alla sua puntualizzazione ha ricevuto una chiara e riconosciuta sistemazione, superando un'interpretazione riduttiva del disposto codiciale.²⁹ Appaiono tuttora illuminanti le notazioni circa la *centralizzazione normativa* e il *decentramento organico di funzioni* che è alla base di tutta l'organizzazione dei tribunali ecclesiastici e della garanzia del doppio grado di giudizio.³⁰ L'esplicito richiamo dell'efficacia manifesta che il ricorso alla potestà giudiziaria si misura in termini di effettività e praticità, evitando suggestioni idealistiche e astratte. Al riguardo il *vulnus* del sistema ecclesiale concerne principalmente la subordinazione al diritto e al processo dell'operato dell'autorità (si pensi all'apparato sanzionatorio e al contenzioso amministrativo). Lasciando ad altri o alla sua produzione un'analisi più compiuta delle attuali manchevolezze ordinali, ci limitiamo a rimarcare che l'esame della rilevanza della potestà giudiziaria non ne nasconde le

²⁶ Cfr. *ivi*, pp. 258-261.

²⁷ Cfr. *Es.* 18,13-26; J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, «*Ius Ecclesiae*» 19 (2007), p. 74; *Id.*, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa*, *cit.*, pp. 110-117.

²⁸ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*. Principium VII. *De ordinanda procedura ad tuenda iura subiectiva*, 7 ottobre 1967, «*Communications*» 1 (1969), p. 83; J. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 501-546.

²⁹ Cfr. J. LLOBELL, *La delega della potestà giudiziaria nell'ordinamento canonico*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, «*Ius Canonicum*» (vol. especial 1999), pp. 459-472; *Id.*, *La delegación de la potestad judicial «decisoria» y la reconversión en las causas de nulidad del matrimonio tras la Instr. «Dignitas connubii»*. *Breves notas*, «*Ius Canonicum*» 47 (2007), pp. 495-503.

³⁰ Cfr. *Id.*, *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, «*Ius Ecclesiae*» 3 (1991), pp. 431-477; *Id.*, *Annotazioni in tema di «decentramento» e «centralizzazione» nel processo canonico*, in *La Synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VIII congrès international de Droit canonique. Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990*, vol. 1, Paris, Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées, 1992, pp. 487-495. Mentre la centralizzazione normativa lascia un margine di regolamentazione particolare, la centralizzazione funzionale è assoluta.

insufficienze e i limiti, cerca sempre di superarle *de iure condendo et interpretando*.

2. 3. La valenza comunionale e redentrice del giudizio

L'ultimo passaggio concerne proprio il *carattere comunionale e redentivo del giudizio canonico*. Il processo, rettamente inteso e impiegato, non solo non intacca il tessuto sociale, ma può contribuire a edificare la comunione ecclesiale. La razionalità umana (responsabile e pacificatoria) d'altronde si inserisce a pieno titolo nell'ordine della redenzione. A fronte delle riserve connesse ad una superficiale ricezione dei dati scritturistici neotestamentari (l'invito del Signore alla mitezza: «Se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra» e la riprensione paolina: «È già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli! Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene?»),³¹ il prof. Llobell ha riproposto la lettura completa ed esauriente dell'insegnamento cristiano e la costanza dell'interpretazione patristica e scolastica (che porta a differenziare l'atteggiamento interiore e l'esercizio esteriore). Non a caso la Chiesa non solo ha sempre adoperato lo strumento processuale, ma lo ha esplicitamente coltivato e promosso.³² Senza "sacralizzare" indebitamente l'istituto, alla base della ricezione del processo vi è la concezione positiva e santificatrice delle realtà umane e della cultura della giustizia.³³ La natura difettiva della libertà creaturale e la fallibilità dell'agire umano (non escluso il comportamento giurisdizionale) inducono a evitare risolutamente un'ermeneutica utopistica e disumana. Nel processo matrimoniale e nell'azione penale l'accertamento giudiziale d'altronde è imposto dal significato e dall'indisponibilità del bene coinvolto (il vincolo coniugale e la necessità del ripristino dell'ordine violato). Il magistero pontificio, anche recente, ha insistito sull'armonia tra giustizia e pastoraltà.³⁴ Llobell trasfonde espressamente la prevenzione negativa e strumentale ("nella Chiesa, meno processi ci sono, meglio è") in un'aspirazione positiva e sostanziale ("più giustizia c'è nella Chiesa, meglio è").³⁵

Al di là della logica pacificatoria che ispira la giurisdizione ecclesiale, il discorso di Llobell si estende ai *presupposti* e alle *implicazioni* della questione. La valenza comunionale del processo è minacciata dalle deviazioni del pan-

³¹ Mt 5,39; 1 Cor 6,7.

³² Il percorso è ininterrotto dall'*episcopalis audientia* sino alla dottrina conciliare e oltre.

³³ Cfr. J. LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico*, cit., pp. 276-288; ID., *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa*, cit., pp. 115-117.

³⁴ Cfr. ad es. S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990; BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006; FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 24 gennaio 2014.

³⁵ J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, cit., pp. 73-84.

pubblicismo e del liberismo canonico e richiede la congiunzione della via istituzionale e personale.³⁶ Un'impropria attrazione di ogni manifestazione della vita di fede nella sfera collettiva sottrae spazio all'autonomia e libertà del fedele.³⁷ L'ingenuo intento di evitare contraddittori e contestazioni si risolverebbe amaramente nel sacrificio di ogni bene o diritto individuale. Ancor più insidioso è il "liberismo ecclesiale" che porta a soggettivizzare e relativizzare le istanze di tutela compromettendo l'imprescindibile riferimento alla natura delle cose e al bene comune. Un approccio volto a soddisfare solo il supposto vantaggio dei singoli sconfina nel "pastoralismo" e nella strumentalizzazione del *ius* che spesso contamina l'atteggiamento della giustizia ecclesiastica (si pensi al diffuso lassismo nel settore matrimoniale).³⁸ L'avveduta compenetrazione tra pubblico e privato si realizza nel concorso tra la *via istituzionale* (l'assicurazione del ministero del giudice) e la *via personale* (il coscienzioso esercizio dei diritti),³⁹ salvaguardano sempre la priorità dell'apparato di tutela. La rettitudine auspicata (ma non necessariamente riscontrabile) avvalorava però la riconduzione delle pretese all'oggettività e alla logica del contraddittorio. L'ambiziosa sfida ecclesiale attuale sembra costituita dal presentare e impostare il processo canonico come un ambito pedagogico e di discernimento serio e rigoroso per i fedeli coinvolti.⁴⁰ Il riconoscimento della pastoraltà della misura non significa assolutamente promuovere la litigiosità o un contegno oltranzistico o contestativo.⁴¹ L'esame della liceità giuridica e morale nella proposizione della domanda giu-

³⁶ Cfr. *ivi*, pp. 68-72.

³⁷ È ben nota la teoria di Pio Fedele, cfr. P. FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova, Cedam, 1941, pp. 11-42; *Id.*, *Il problema del diritto soggettivo e dell'azione in relazione al problema della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato nell'ordinamento canonico*, in *Acta Congressus Internationalis Iuris Canonici. Romae october 1950*, Roma, Officium Libri Catholici, 1953, pp. 116-126; *Id.*, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, Cedam, 1962, pp. 823-1013.

³⁸ «Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra l'altro, gli ostacoli alla ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia. [...] Sarebbe un bene fittizio, e una grave mancanza di giustizia e di amore, spianare loro comunque la strada verso la ricezione dei sacramenti, con il pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la verità della propria condizione personale» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010). Cfr. anche J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, cit., pp. 9-26.

³⁹ Cfr. J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, cit., pp. 73-84.

⁴⁰ Spunti molto interessanti in questo senso sono offerti dalla linea di ricerca seguita da: P. BUSELLI MONDIN, *Il processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, «Tredimensioni» 8 (2011), pp. 66-79; *EAD.*, *Processo al processo canonico di nullità matrimoniale*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 61-82; *EAD.*, *La famiglia nel diritto e nella prassi della Chiesa*, «Diritto e Religioni» 12 (2017), pp. 45-68.

⁴¹ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Fondamenti del principio di evitare i giudizi contenziosi*, in corso di pubblicazione.

diziale funge appunto da premessa e cornice del richiamo comunionale di Llobell.⁴²

3. LA “CENTRALITÀ” DELLA QUESTIONE VERITATIVA

Se l'accertamento della verità costituisce il fine dichiarato del processo (almeno di quello di cognizione) e la premessa di ogni pronuncia, è chiaro che l'*adaequatio rei et sententia* (secondo una prospettiva realista) è una condizione imprescindibile dell'amministrazione della giustizia. Il “buon processo” è un processo celere e pratico, ma soprattutto vero e giusto.⁴³ Il richiamo epistemico, comune a quasi tutta la letteratura giuridica e processualistica,⁴⁴ si apprezza e comprende appieno soltanto nel suo genuino orizzonte di senso e di valore. Come abbiamo già cercato di mostrare, un “pensiero forte” e una solida formazione metafisica e antropologica e alla base della costruzione di Llobell. La ricerca della verità parte dall'assunto dall'oggettività e univocità della realtà dei fatti e della conoscibilità e comunicabilità intersoggettiva dei dati dimostrativi. Il metodo dialettico e l'esercizio del diritto di difesa rappresentano il mezzo adeguato non tanto per risolvere ragionevolmente i contrasti quanto per far emergere l'effettiva consistenza della soluzione giusta. La sua insistenza sulla *natura dichiarativa* della pronuncia relativa alla nullità matrimoniale testimonia l'inesorabile riferimento della verità processuale alla verità oggettiva.⁴⁵ L'impostazione realista e non volontarista o meramente potestativa del giudizio deriva dalla matrice veritativa assunta. La forza del giudicato (o quasi-giudicato) è fondata più che sulla facoltà e funzione del giudice (autoritatività) sulla sicurezza e attendibilità del convincimento raggiunto (autorevolezza). Come recita l'antico brocardo: *ius quia iustum, non ius quia iussum*.

⁴² Cfr. anche J. LLOBELL, *Sulla pastoralità delle cause di nullità del matrimonio e sulla liceità della richiesta della nullità del proprio matrimonio*, in “*Veritas non auctoritas facit legem*”. *Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. Dalla Torre, C. Gullo, G. Boni, Città del Vaticano, LEV, 2012, pp. 317-329; ID., *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma, EDUSC, 2015, pp. 91-100.

⁴³ Cfr. can. 1453; J. LLOBELL, *La pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo*, in *Misericordia e diritto nel matrimonio*, a cura di C. J. Errázuriz M., M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2014, pp. 131-164.

⁴⁴ Cfr. ad es. M. J. ARROBA CONDE, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Canterano (RM), Aracne, 2016, pp. 25-42; J. L. ACEBAL LUJÁN, *Principios inspiradores del derecho procesal canónico*, in *Cuestiones básicas de derecho procesal canónico*, ed. J. Manzanares, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1993, pp. 14-20; P. BIANCHI, *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, «*Ius Canonicum*» 57 (2017), pp. 83-104; J. J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho procesal canónico. Estudio sistemático-analítico comparado*, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1995³, pp. 15-18.

⁴⁵ Anche la cautela ecclesiale circa le pronunzie *de statu personarum* (il *numquam transeunt in rem iudicatam*, cfr. can. 1643) esprime la coscienza del limite connesso alle imperfezioni o carenze del riscontro umano.

La centralità della questione veritativa, che abbiamo voluto enfatizzare graficamente (virgolette) e sistematicamente (è il paragrafo mediano) in questo intervento, indica il nocciolo o l'essenza della speculazione di Llobell. La *veritas* collega armonicamente la pastoralità e la tecnicità (non tecnicistica) della scienza processuale canonica. La razionalità umana (natura) e il patrimonio salvifico (grazia) d'altronde trovano un inesorabile punto di confluenza e incontro nella Verità personale del cristianesimo.⁴⁶ Il deciso richiamo epistemico costituisce una costante nel pensiero llobelliano ma ha ricevuto, per così dire, un incentivo nell'ultimo periodo. A fronte delle crescenti minacce del relativismo, del pastoralismo e del buonismo diffuso, il prof. Llobell ha avvertito l'esigenza di ribadire il collegamento del diritto in generale e di quello processuale in particolare (legato alla ricostruzione di un fatto storico) con il suo nucleo costitutivo (il *verum*). Penso che se si chiedesse di sintetizzare in un solo concetto l'estrema raccomandazione da trasmettere ai futuri giuristi ecclesiali sceglierebbe o il diritto di difesa o la certezza morale. Non è casuale che, al di là del diretto interesse e apporto personale,⁴⁷ abbia diretto almeno due tesi dottorali recenti su questo argomento e salutato come la più positiva acquisizione della riforma processuale, in connessione con il principio giudiziario, la codificazione della definizione della *moralis certitudo*.⁴⁸ *La certezza morale (presupponendo sempre una coscienza retta e formata)*⁴⁹ è il più solido presidio della giustizia della decisione. *Nelle dispense delle lezioni in vista di un futuro manuale una sua espressa indicazione è stata quella di non cominciare l'esposizione della materia dalla legittimazione ecclesiale in chiave, per così dire, "apologetica" (L'ecclesialità del processo canonico) ma, in maniera più positiva, dal valore di riferimento (L'amore alla verità e la scienza processuale).*⁵⁰ La correzione, che condivido pienamente, mi sembra indicativa del primato e priorità dello "amore alla verità" (sotto-

⁴⁶ La verità coincide con la Persona stessa di Cristo (cfr. *Gv* 8,32; 14,6), l'incarnazione dà concretezza e tangibilità al mistero salvifico.

⁴⁷ Cfr. ad es. J. LLOBELL, *Moral Certainty in the Canonical Marriage Process*, «Forum» 8 (1997), pp. 303-363; ID., *La certezza morale nel processo canonico*, «Il Diritto Ecclesiastico» 109/1 (1998), pp. 758-802; ID., *La certezza morale sulla "quaestio facti" e sulla "quaestio iuris" nelle cause di nullità del matrimonio quale istituto assiologico trascendente l'istr. "Dignitas connubii"*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 479-481.

⁴⁸ Cfr. art. 12 *Ratio Procedendi MIDI*; J. LLOBELL, *Cuestiones acerca de la apelación y la cosa juzgada en el nuevo proceso de nulidad del matrimonio*, «Anuario de Derecho Canónico» 5 (2016), pp. 66-70. Per le tesi in questione J. YUNGA NDOSIMAU, *Les actes judiciaires dans la structure de la certitude morale à la lumière de l'art. 247 de la Dignitas connubii*, Kinshasa, Médiaspaul, 2011; M. K. KRZEMIEN, *La certeza moral en el m. p. "Mitis Iudex"*, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 2021.

⁴⁹ Cfr. *Catechismus Catholicae Ecclesiae* 1783-1785.

⁵⁰ Cfr. J. LLOBELL, M. DEL POZZO, *Diritto processuale canonico. Lineamenti delle lezioni*, in fase di ultimazione e futura pubblicazione, capp. I e V. Quanto non altrimenti localizzato in queste pagine può trovare un agevole e semplice riscontro in questo testo.

lineando un atteggiamento di ricerca e cura del *verum*) nel suo approccio. La battaglia per l'affermazione della razionalità coincide in buona parte con la difesa della verità oggettiva.

L'orientamento veritativo del giudizio trova il più immediato riscontro nella *certezza morale*. L'apporto di Llobell al tema ci sembra significativo, ha sottolineato perspicacemente due collegamenti importanti: l'*interazione tra l'aspetto soggettivo e quello oggettivo* nella formazione e la *continuità tra 'quaestio facti' e 'quaestio iuris'* nel contenuto del convincimento richiesto.⁵¹ La soggettività della certezza (il libero convincimento del giudice) non è contraria alla dimostrazione e spiegazione dello stato mentale raggiunta. La motivazione è infatti la giustificazione di fronte alle parti, al tribunale d'appello e alla comunità della conclusione coscienziosamente raggiunte. Il riferimento alla coscienza trova inoltre un inesorabile fondamento dimostrativo negli atti e nelle prove acquisite.⁵² La sicurezza da acquisire non riguarda solo lo svolgimento della vicenda ma anche i presupposti giuridici della pronuncia (*l'in iure* della sentenza). Il sillogismo giudiziario non può tradursi insomma nello stravolgimento o nell'accomodamento surrettizio della premessa. I dubbi o le riserve che inficiano l'acquisizione della convinzione si estendono anche all'interpretazione (non positivisticamente intesa) degli elementi legali. Il giusto rigore ermeneutico trova un riscontro nei criteri di valutazione delle prove. Llobell, senza troppa ingenuità ma senza neppure chiusure, ha sostenuto sempre che l'apprezzamento del singolo mezzo istruttorio si connette ragionevolmente al complessivo materiale probatorio raccolto, avvalendosi del principio di ragion sufficiente e delle facoltà inquisitorie del giudice.⁵³ Il realismo veritativo supporta insomma una visione organica e unitaria del processo. È interessante notare che un'impostazione antropologicamente corretta, pur senza sprovvedutezze o rilassamenti, non si traduce nello sfavore o sfiducia nei confronti della credibilità delle parti.⁵⁴

4. I PRINCIPI E I VALORI DEL GIUSTO PROCESSO

L' "ecosistema processuale" è un'espressione cara al prof. Llobell che allude a una *considerazione armonica e salutare dell'apparato di tutela*.⁵⁵ Il processo,

⁵¹ J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico*, cit., pp. 771-778, 787-799.

⁵² Cfr. can. 1608 § 2; H. A. VON USTINOV, "Ex actis et probatis": *dictar sentencia, una tarea comprometida*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 23 (2017), pp. 169-196.

⁵³ Cfr. J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico*, cit., pp. 769-771; ID., *La genesi dei disposti normativi sul valore probatorio delle dichiarazioni delle parti: il raggiungimento del principio della libera valutazione delle prove*, «Fidelium iura» 12 (2002), pp. 139-177.

⁵⁴ Lo "ottimismo antropologico cristiano" ad es. fonda la duplice presunzione di capacità e di sincerità che presiede all'ermeneutica giuridica nel campo matrimoniale e in generale nella dinamica processuale, cfr. J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, cit., pp. 45-58, 100-107.

⁵⁵ Cfr. ad es. ID., *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la*

quale realtà estremamente sofisticata e complessa, richiede infatti un ambiente particolarmente sano e salubre. Molte esigenze procedurali o sviluppi organizzativi (si pensi alla differenziazione funzionale dei tribunali) sono congenite nell'esplicitazione del diritto naturale. La comunionalità, come abbiamo già rilevato, non sminuisce assolutamente la razionalità.⁵⁶ Il *deficit* principale della giustizia della Chiesa non concerne la sollecitudine umana o la coscienza dell'orientamento soprannaturale ma la competenza e qualificazione degli agenti e il perfezionamento tecnico e normativo dell'ordinamento. L'ecosistema allude proprio alla cura dell'*habitat* naturale e organico di coltura dello strumento processuale. Alla valorizzazione del profilo intellettuale e razionale condiviso con il sapere universale si aggiunge la necessità di un approccio complessivo e sistematico.⁵⁷

In questa linea un'istanza ripetutamente sottolineate dal prof. Llobell è il recupero del "comune denominatore" epistemologico e assiologico con la scienza processuale universale.⁵⁸ Fermo restando una certa specificità (la concezione istituzionale, la direttiva pacificatoria o l'indirizzo pastorale), il rispetto dei principi costitutivi (si pensi al principio di petizione, dispositivo, di dimostrazione positiva, del contraddittorio, ecc.) e la salvaguardia dei valori essenziali assicura la corretta impostazione del modello canonico. L'evidenziazione dei principi e dei beni individua le linee portanti dell'impianto e migliora la formazione e la sensibilità degli operatori, senza limitarsi al tecnicismo delle prescrizioni e delle regole.⁵⁹ Il dialogo e il confronto con i processualisti civili manifesta, come riferito, carenze e insufficienze nell'efficace tutela dei diritti nella Chiesa. L'attuale esemplarità della giustizia ecclesiale è abbastanza precaria e incerta; la preservazione del senso del giusto assicura ad ogni modo un esercizio abbastanza prudente della giurisdizione e una più facile capacità di svolta e incremento. Il "giusto processo" non può essere inteso d'altronde formalisticamente come conformazione a *standards* quantitativi, come so-

«matrimonializzazione» del processo; la tutela dell'«ecosistema processuale»; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa, in *Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 1997, pp. 47-92; ID., *Il concetto di conformità equivalente*, cit., pp. 518-521; ID., "Common law", *proceso judicial y ecología de la justicia*, «Ius Ecclesiae» 26 (2014), pp. 169-186.

⁵⁶ Cfr. ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico*, cit., pp. 273-275; M. DEL POZZO, *Riflessioni sul ruolo della fede e della ragione nel processo canonico*, in *Fede e Ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell'enciclica Fides et ratio*, a cura di A. Porras, Roma, EDUSC, 2012, pp. 425-436.

⁵⁷ Un singolo istituto o elemento concettuale-disciplinare in genere non può essere scorporato dalla logica dell'insieme.

⁵⁸ Cfr. ad es. J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa*, cit., pp. 51-61; ID., *Note epistemologiche sul processo canonico*, cit.

⁵⁹ Puntualità e rigore tecnico nella conoscenza e interpretazione del dato legale comunque appartengono alla necessaria *forma mentis* del processualista.

vente accade nei contesti internazionali, ma come *effettivo riconoscimento e garanzia del diritto di difesa*. Le critiche o riserve, cui Llobell non è stato né estraneo né indifferente, possono essere uno stimolo e una provocazione al ripensamento e miglioramento del sistema canonico. In questa sede non abbiamo la possibilità di esplorare compiutamente i diversi profili del giusto processo, accenniamo almeno ai capisaldi spesso richiamati nei suoi scritti con alcune notazioni o sottolineature.

4. 1. *L'indipendenza e la terzietà del giudice*

L'indipendenza del giudice è la garanzia di un giudizio equo ed imparziale. La figura della persona o dell'organo decidente dovrebbe riflettere pertanto, oltre che per la scienza, per l'indiscussa onestà e rettitudine del titolare della funzione. Il numero, la qualificazione e la selezione dei giuristi deputati è la premessa di una rispondente amministrazione della giustizia; questo dato indica un serio *handicap* strutturale, almeno nella congiuntura attuale.⁶⁰ Il principale limite o riserva alla "amministrativizzazione" del giudizio, oltre alla discrezionalità della valutazione, sta proprio nell'interesse diretto e nel coinvolgimento operativo del soggetto decisorio. Il sistema canonico, come ricorda Llobell, presenta una duplice specificità (restrittiva ed espansiva): da un canto, la concentrazione dei poteri assorbe nell'ufficio capitale la potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria; dall'altro, la pluralità giurisdizionale (universale-particolare, ma anche in sede particolare) amplia la facoltà nel ricorso al ministero del giudice.⁶¹ La prima difficoltà si stempera, ma non si elimina completamente, attraverso la distinzione delle funzioni; l'altro profilo implica una positiva moltiplicazione dei giudici naturali (ogni fedele ha due o più giudici naturali).⁶² La radice divina di questi principi denota che non integrano disfunzioni o anomalie, si tratta di caratteristiche specifiche che richiedono una sintonizzazione e ampliamento della razionalità processuale. La peculiarità dell'assetto della comunione gerarchica incide pure sulla garanzia del doppio grado di giudizio in sede locale o centrale (si riconduce sempre alla potestà primaziale).⁶³ Llobell si è soffermato espressamente e

⁶⁰ Le strutture giudiziarie della Chiesa sono normalmente prive di personale sufficiente e preparato, Cfr. anche J. R. PUNDERSON, *Accertamento della verità "più accessibile e agile": preparazione degli operatori e responsabilità del vescovo. L'esperienza della Segnatura Apostolica*, in *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, a cura di L. Sabbarese, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2019, pp. 91-94 (§ 2. *Operatori di giustizia preparati e sufficienti*).

⁶¹ La specificità della cura pastorale (l'appartenenza oltre che ad una Chiesa particolare ad uno o più circoscrizioni personali) amplia le facoltà giurisdizionali.

⁶² Cfr. ad es. J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 14 (2019), pp. 6-9; ID., *I processi matrimoniali nella Chiesa*, cit., pp. 134-136.

⁶³ Cfr. ID., *I processi matrimoniali nella Chiesa*, cit., pp. 157-159.

costruttivamente (suggerendo cautele o soluzioni) sulle insidie dell'assorbimento potestativo soprattutto nel giudizio penale e amministrativo.⁶⁴ È importante infatti che la particolare disposizione del popolo di Dio non eluda sommariamente l'esigenza della terzietà del giudice.

Come accennato, il professore valenziano, oltre a richiamare il rispetto della "naturalità" del giudice (la precostituzione legale dell'organo decidente), ha dedicato molta attenzione alla *giustificazione della vicarietà giudiziaria*. La convenienza dell'esercizio vicario della potestà risponde alla praticità, professionalità e pastoraltà della giurisdizione.⁶⁵ La responsabilità diretta, sollecitata dalla riforma del processo matrimoniale, richiede un'opportuna riconformazione direttiva e mentale dell'ufficio capitale, non compromette ad ogni modo assolutamente (anzi stimola) la necessità del ricorso ai tribunali e alla loro conveniente composizione ministeriale.⁶⁶ Lo specifico e inderogabile obbligo legato al *processus brevior coram Episcopo* implica però adeguata dedizione, preparazione e "coscienziosità".⁶⁷ In questa stessa linea la formazione, l'esperienza e la motivazione degli operatori costituiscono l'appello e la preoccupazione costante del magistero llobelliano. La sua convinzione di fondo è che la bontà del sistema non deriva tanto dalle regole quanto dalle persone giuste. Al *classico binomio di scienza e virtù*, usualmente richiamato dalla letteratura e dai Papi a proposito dei giudici ecclesiastici (e degli altri ministri), il prof. Llobell con buon senso e pragmatismo suole aggiungere anche il *tempo*. Tempo per la formazione e la pratica, tempo per l'istruzione e lo studio delle cause, tempo per l'approfondimento e l'aggiornamento professionale. La *dedizione prioritaria o prevalente alla funzione giudiziaria* è un'aspirazione quasi utopistica nell'impostazione attuale della giurisdizione (ancora fortemente legata al fattore clericale).⁶⁸

⁶⁴ Cfr. ad es. ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, in "Ius et matrimonium". *Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2015, pp. 75-108; ID., *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della "Feria IV" della Congregazione per la Dottrina della Fede (A proposito del Rescritto "ex audientia Sanctissimi" del 3 novembre 2014)*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 192-213; ID., *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 237-250.

⁶⁵ Cfr. ID., *I processi matrimoniali nella Chiesa*, cit., pp. 132-133.

⁶⁶ Cfr. art. 8 § 1 *Ratio Procedendi MIDI*.

⁶⁷ La formazione della certezza morale del Vescovo non si limita all'adesione alla persuasione dei coniugi o alla ricezione della convinzione del Vicario giudiziale o dell'assessore, è propria e autonoma.

⁶⁸ Cfr. anche P. A. MORENO, *Il difensore del vincolo (dopo la promulgazione del MI)*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2017, pp. 213-215 (§ 5. *Requisiti fondamentali per la retta attuazione del DV: vocazione, formazione e dedizione*).

4. 2. *L'uguaglianza e la difesa tecnica delle parti*

Un criterio elementare di giustizia della relazione processuale è l'*uguaglianza tra le parti*. L'*aequalitas* si concreta dinamicamente nelle pari opportunità dimostrative concesse ai contraddittori. Assunto, ma non ancora compiutamente formalizzato il principio dell'uguaglianza tra parti pubbliche e private (il CIC 1983 ha corretto ma non superato del tutto la sperequazione rinvenibile nel CIC 1917),⁶⁹ si tratta di evitare preclusioni o discriminazioni difensive. Gli ordinamenti processuali prestano particolare riguardo e attenzione per la "parte debole" del rapporto di accertamento, normalmente il convenuto.⁷⁰ Il problema è più pratico che teorico: riguarda l'effettiva integrazione del contraddittorio, la garanzia della completezza dell'istruttoria e dello spazio per le difese. Non è un mistero che la prassi di alcuni tribunali ecclesiastici tende a misconoscere sistematicamente il diritto di difesa con la citazione e l'interrogatorio non formale del convenuto e con il sommario e approssimativo svolgimento dell'indagine. L'obiettivo dichiarato del giusto processo è la piena esplicazione del diritto di difesa. La funzionalità dell'istituto processuale è volta a mettere in condizioni il giudice di conoscere tutte le prove e le argomentazioni lecite e utili. La notevole incidenza del principio inquisitorio non costituisce uno stravolgimento del processo canonico ma un riscontro della valenza pubblicistica di molti giudizi e delle carenze difensive. L'avvedutezza e responsabilità dell'istruttore non compromette la priorità del principio dispositivo e l'incidenza dell'onere probatorio. Llobell ha insistito al riguardo sulla sussidiarietà del ruolo del giudice senza travalicare o espropriare l'auspicabile iniziativa e contributo delle parti.⁷¹

Il patrocinio legale è una risorsa importante per l'esercizio del diritto di difesa. L'assenza di avvocati è una delle carenze più sentite nella giurisdizione ecclesiastica. Non è casuale che quasi tutte le dichiarazioni internazionali suppongano l'obbligatorietà dell'assistenza professionale come essenziale misura di giustizia del processo. La deroga alla necessità del supporto del patrono nelle cause matrimoniali è l'amaro riconoscimento della scarsità

⁶⁹ Cfr. J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, cit., pp. 184-187.

⁷⁰ La preparazione professionale e l'inquadramento istituzionale non possono nascondere l'inferiorità sostanziale (la scarsa conoscenza dello svolgimento della vicenda matrimoniale) e le difficoltà probatorie connesse al ruolo del Difensore del vincolo, in particolare nel *processus brevior*, cfr. M. DEL POZZO, *Il ruolo del Difensore del vincolo nel 'processus matrimonialis brevior'*, «Ius Canonicum» 60 (2020), pp. 197-242.

⁷¹ Cfr. ad es. J. LLOBELL, *Processo canonico ordinario*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. 15, TORINO, UTET, 1997, pp. 30-31; ID., *Il giudizio contenzioso nel «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium» (Tit. 25, cann. 1185-1356)*, in «*Ius Canonicum in Oriente et Occidente*». *Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag*, eds. H. Zapp, A. Weiß, S. Korta, Frankfurt a. M., Lang, 2003, pp. 915-917 (*I poteri del giudice: tra principio dispositivo e principio inquisitorio. Il "favor veritatis"*).

dei giuristi ecclesiali e dell'attuale carenza o insufficienza di avvocati presso i tribunali ecclesiastici.⁷² La *capacitas postulandi* diretta non compromette in radice il diritto di azione ed eccezione, comporta tuttavia una seria restrizione e limitazione delle facoltà difensive e della qualità formale e sostanziale del meccanismo processuale. La meta dell'esigibilità dell'assistenza tecnico-professionale rappresenta pertanto un'ambita ma onerosa tappa di maturazione del sistema canonico.⁷³ Al ruolo dei patroni il prof. Llobell ha dedicato un'attenzione specifica e protratta.⁷⁴ A fronte della prevenzione o diffidenza di alcuni giudici ecclesiastici (infastiditi dal contegno ostruzionistico o dilatorio di alcuni legali), dai suoi scritti emerge la stima e l'apprezzamento per il ruolo degli avvocati e il notevole contributo alla ricerca della verità. La concezione istituzionale del processo canonico (l'impegno giuridico e morale di tutti gli operatori per cercare la verità) influisce sul contegno e sullo stile dell'avvocatura ecclesiastica.⁷⁵ L'analisi non tralascia perciò i presupposti motivazionali e gli obblighi deontologici della classe forense.⁷⁶

4. 3. Il rispetto delle regole e la pubblicità degli atti

Il principio di legalità costituisce l'anello forse più debole dell'ordinamento canonico.⁷⁷ Il processo, quale sequenza preordinata di atti giuridico formali volta ad una pronunzia autoritativa, è soggetto ad una regolamentazione molto analitica e dettagliata.⁷⁸ Le prescrizioni fissate non sono tuttavia mere "regole del gioco", sono risorse di esperienza e cautela per assicurare paritariamente la proficuità dell'azione.⁷⁹ La strumentalità del processo implica

⁷² Cfr. can. 1481 § 3. Tranne l'Italia e la Spagna e qualche sparuta realtà europea e americana, l'avvocatura ecclesiastica è quasi assente dal panorama giudiziario.

⁷³ Anche l'aspirazione alla gratuità dei processi per le parti non prescinde dal riconoscimento della giusta e decorosa retribuzione degli operatori dei tribunali (cfr. VI *Criterio fondamentale*, MIDI).

⁷⁴ Cfr. J. LLOBELL, *Lo «ius postulandi» e i patroni*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1988, pp. 185-202; ID., *Avvocati e procuratori nel processo canonico di nullità matrimoniale*, «Apollinaris» 61 (1988), pp. 779-806; ID., *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 1994², pp. 439-478; ID., *Le parti, la capacità processuale e i patroni nell'ordinamento canonico*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 69-97; ID., *I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati*, «Ius Ecclesiae» 13 (2001), pp. 71-91.

⁷⁵ Cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944; J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, cit.

⁷⁶ Cfr. in particolare ID., *I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati*, cit., pp. 79-89.

⁷⁷ Sono note le disquisizioni sul principio di legalità nell'ambito penale. In generale B. SERRA, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2018.

⁷⁸ È probabilmente l'istituto giuridico più complesso e sofisticato previsto da un ordinamento.

⁷⁹ Ogni ordinamento processuale mira in genere a garantire un oculato bilanciamento tra la speditezza e la sicurezza nella tutela dei diritti.

che l'osservanza del dovuto misuri anche l'affidabilità dell'accertamento del giusto. La spiccata "sostanzialità" del sistema canonico (il perseguimento del risultato giusto) non comporta la noncuranza o il disinvolto superamento delle forme (come spesso si dice, nel diritto la forma è anche sostanza). Il retto criterio ermeneutico rifugge allora dal soggettivismo e dal formalismo.⁸⁰ In merito il prof. Llobell ha manifestato sempre un *atteggiamento teleologico*, senza irrigidimenti o chiusure. Il rigore interpretativo induce a rispettare la natura delle cose e la ragionevolezza delle soluzioni, senza disconoscere però possibili incongruenze o perfettibilità che non compromettono il senso dell'accertamento giudiziario.⁸¹ L'opzione seguita nella "decodificazione" dell'attuale normativa processual-matrimoniale sull'appello (la *par condicio* tra sentenze positive e negative) ad esempio muove dall'istanza di promuovere la razionalità processuale e recuperare la purezza del mezzo d'impugnazione.⁸² La teoria relativa alla possibile modifica *ex officio* della formula del dubbio è emblematica della possibile apertura del sistema.⁸³ La ricostruzione proposta cerca di armonizzare la restrittività legale con la funzionalità e praticità di un regime spesso sprovvisto di avvocati e di difesa tecnica. Si è già accennato alla sua giustificazione della delega della funzione giudiziaria.

⁸⁰ È significativo il tenore del *Proemio della Dignitas connubii*: «Pertanto, le leggi processuali del Codice di Diritto Canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio rimangono integralmente in vigore, e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell'interpretare l'Istruzione. In considerazione peraltro della natura specifica di questo processo, deve essere evitato con particolare cura, da un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa, dall'altro lato quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali» (ove si riporta in nota: cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzioni agli Uditori della Rota Romana*, 22 gen. 1996, «AAS» 88 [1996], pp. 774-775, e 17 gen. 1998, «AAS» 90 [1998], pp. 783-785).

⁸¹ L'adeguazione dello *ius conditum* alle aspirazioni *de iure condendo* non può portare mai ad alterare o stravolgere il testo legale.

⁸² Cfr. J. LLOBELL, *La "par condicio" fra le impugnazioni affermative e negative nelle cause di nullità del matrimonio ex m.p. "Mitis iudex"*; ID., *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia*, «Ephemerides Iuris Canonici» 56 (2016), pp. 405-448.

⁸³ Cfr. ID., «*Quaestiones disputatae*» sulla [...] *contestazione della lite*, cit., pp. 618-622; ID., *Il concetto di «conformitas sententiarum» nell'istr. «Dignitas connubii» e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, a cura di H. Franceschi, J. Llobell, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2005, pp. 226-230; ID., *Ancora sulla modifica «ex officio» del decreto di concordanza del dubbio*, «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 742-758, ID., *La modificación «ex officio» de la fórmula de la duda, la certeza moral y la conformidad de las sentencias en la instr. «Dignitas connubii»*, «Ius Canonicum» 46 (2006), pp. 139-176; ID., *La pubblicazione degli atti*, cit., pp. 545-554; *Il concetto di conformità equivalente alla luce dell'art. 291 della «Dignitas connubii»*, cit., pp. 522-523.

La frequente denuncia degli abusi e deviazioni della giurisprudenza,⁸⁴ non comporta un atteggiamento inutilmente pedante e puntiglioso.

La *pubblicità degli atti coram partibus* è una *garanzia fondamentale del diritto di difesa*. La segretezza e l'occultamento degli elementi di giudizio non a caso è tipica dei regimi assolutistici o dittatoriali. La particolare cura della riservatezza e la protezione dei dati sensibili che circonda la giurisdizione canonica non può trasformarsi quindi in una lesione dell'integralità dello *ius defensionis*. La *pubblicazione degli atti* è un altro tema che il prof. Llobell ha contribuito a sviscerare e approfondire in diverse occasioni.⁸⁵ Anche in questo caso la praticità lo induce a non riservare l'espedito al decreto finale previo alla conclusione ma a cercare di pubblicare frazionatamente e tempestivamente le risultanze istruttorie. La pienezza ed efficacia del contraddittorio è assicurata pure dalla rapidità della possibile contestazione e integrazione e dal proficuo apporto probatorio della parte avversa. La preoccupazione garantista, esplicitata anche nel magistero pontificio,⁸⁶ mette in guardia dall'indebita compromissione o espropriazione autoritativa della facoltà difensiva. La problematicità del rispetto del «cauto tamen ut ius defensionis semper integrum maneat» in tale circostanza, comporta che l'interpretazione del can. 1598 § 1 non consente rilassatezze o leggerezze. Le riserve concernono soprattutto l'ipotesi (non infrequente) dell'autotutela, l'esame in foro esterno non ammette comunque parzialità o pavidità innecesarie ma postula anche la non "assolutizzazione" del garantismo processuale.⁸⁷

5. UN MAGISTERO APERTO E PROATTIVO

La scontata conclusione di quest'intervento non può che essere un caldo "invito alla lettura" diretta dei testi. La sommaria presentazione dell'ecosistema giudiziario ha mostrato almeno, mi auguro, alcune delle virtualità e degli spunti offerti. La regola che vale per giudicare la qualità dei libri e dei film: la ripetizione della lettura o della visione e la prova del tempo, può servire anche a comprendere il valore dei "saggi" del prof. Llobell. Penso infatti che, al di là della sede o stile dei suoi contributi, abbia trattato i principali argomenti affrontati sempre in maniera saggistica: con un notevole appropofon-

⁸⁴ Cfr. ad es. ID., *Incompetenza assoluta «ratione gradus» per la scissione dell'iniziale capo appellato dal nuovo capo di nullità giudicato «tamquam in prima instantia» ex can. 1683. Sull'utilità della «conformitas aequipollens» per il decreto di «litis contestatio», «Ius Ecclesiae» 15 (2003), pp. 748-762; ID., *La pubblicazione degli atti*, cit., pp. 535-542.*

⁸⁵ Cfr. ad es. ID., *Specificità del processo canonico: alcuni cenni preliminari sulla pubblicazione degli atti processuali*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, vol. 4, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 147-158; ID., *La pubblicazione degli atti*, cit., pp. 509-558.

⁸⁶ Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989.

⁸⁷ Cfr. J. LLOBELL, *La pubblicazione degli atti*, cit., pp. 437-438 (*La determinazione giurisprudenziale della cosa giusta: la non "assolutizzazione" del "garantismo processuale"*).

dimento storico-critico e con un apporto fortemente personale. Non è un mistero che la ricerca della dottrina canonica compiuta sia quasi esaustiva e spesso ci sia la curiosità e l'interesse di avventurarsi comparatisticamente nel campo civile.⁸⁸ Dalla lettura e rilettura insomma c'è sempre tanto da imparare e meditare. Dispiace solo che tanta scienza ed esperienza non siano finora arrivate a fissarsi in un "Trattato", come avrebbe desiderato. Un manuale o un compendio didattico, per quanto utili, restano una forma riduttiva e insufficiente per esprimere l'estensione e lo spessore del suo pensiero.

In questa breve presentazione, per quanto mi auguro che sarà integrata dal contributo degli altri, mi pare che manchi un *tratto della personalità scientifica del prof. Llobell* che sembra giusto evidenziare, l'*apprezzamento per la storia*. Il valore della tradizione canonica costituisce un riferimento obbligato nella speculazione del giurista ecclesiale. Pur non essendo uno storico del diritto, ha animato il più ricco e compiuto studio settoriale sul codice del 1917.⁸⁹ L'esame degli *schemata* e dei *vota* del *de processibus* rappresenta il più autorevole e significativo inquadramento del "passato prossimo" processualistico. Com'è noto tanti canoni precedenti sono stati testualmente trasfusi nella codificazione vigente. L'esperienza passata non ha certo un interesse meramente reliquario o archivistico, aiuta a comprendere il senso e l'orientamento degli sviluppi contemporanei. L'auspicabile completamento dell'opera tracciata e quasi ultimata nella raccolta dei materiali e dei commenti evidenzia la lungimiranza e complessità di un'impresa scientifica così ambiziosa.⁹⁰ La sensazione d'incompletezza o insoddisfazione accomuna il lavoro degli artisti e degli scienziati (i ricercatori in parte sono anche artisti) e addita la positiva esigenza di una continuità e di una comunità nel sapere.

In un momento di non troppo auge per la scienza canonica e quella processuale in particolare, l'evocazione della sensibilità ecologica addita l'impegno per la cura e la difesa dell'ambiente processuale. Il legato del prof. Llobell può essere concepito come un accorato invito a rispettare la "natura" dello strumento, sperimentato e qualificato, che è il processo. La semplificazione, la celerità e la prossimità che animano gli intenti della riforma processuale in atto non dovrebbero mai essere intese come una chiamata a svendere o depauperare il patrimonio di conoscenze ed esperienze procedurali acqui-

⁸⁸ Cfr. ID., *Prólogo*, in T. J. ALISTE SANTOS, *Sistema de "Common Law"*, Salamanca, Ratio Legis, 2013, pp. 13-30.

⁸⁹ Cfr. J. LLOBELL, E. DE LEÓN, J. NAVARRETE, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. 1, *Cenni storici sulla codificazione. «De iudiciis in genere», il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio*, Milano, Giuffrè, 1999.

⁹⁰ Per i volumi in programmazione: J. LLOBELL, J. J. BELLO, E. DE LEÓN, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Documenti riguardanti processi e procedure speciali*, vol. 2; J. LLOBELL, S. MIRALDI, P. ZUNINO, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Gli schemi completi, le «Animadversiones Episcoporum» ed indici generali*, vol. 3, Milano, Giuffrè.

sito, ma come un'esortazione ad accrescere e sviluppare la giusta sensibilità garantista. L'*apertura della razionalità processuale*, evitando staticità e chiusura, e la *concezione sistematica* (complessiva e organica dell'intero impianto di tutela) riteniamo che rappresentino i criteri di lettura del MIDI e di altri provvedimenti recenti.⁹¹ La questione evidenzia che la vera "emergenza ecclesiale" attuale resta sempre la selezione, la formazione e l'aggiornamento dei giuristi, operazione cui il prof. Llobell ha dedicato con abnegazione e pazienza tutta la sua vita accademica, grazie anche per questo!

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Roma, Coletti a San Pietro, 2013.
- ACEBAL LUJÁN J. L., *Principios inspiradores del derecho procesal canónico*, in *Cuestiones básicas de derecho procesal canónico*, ed. J. Manzanares, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1993, pp. 14-20.
- ARROBA CONDE M. J., *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Canterano (RM), Aracne, 2016.
- BENEDETTO XVI, *Discorso ala Rota Romana*, 28 gennaio 2006, 29 gennaio 2010, 21 gennaio 2012.
- BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Città del Vaticano, LEV, 2010.
- BUSELLI MONDIN P., *Il processo di nullità matrimoniale: anche luogo educativo?*, «Tredimensioni» 8 (2011), pp. 66-79.
- BUSELLI MONDIN P., *Processo al processo canonico di nullità matrimoniale*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 61-82.
- BUSELLI MONDIN P., *La famiglia nel diritto e nella prassi della Chiesa*, «Diritto e Religioni» 12 (2017), pp. 45-68.
- DEL POZZO M., *I principi del processo di nullità matrimoniale*, in *Ius et matrimonium III*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2020, pp. 283-329.
- DEL POZZO M., *Riflessioni sul ruolo della fede e della ragione nel processo canonico*, in *Fede e Ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell'enciclica Fides et ratio*, a cura di A. Porras, Roma, EDUSC, 2012, pp. 425-436.
- DEL POZZO M., *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Roma, EDUSC, 2013.
- DEL POZZO M., *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. Musso, C. Fusco, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 64-80.
- DEL POZZO M., *Il ruolo del Difensore del vincolo nel 'processus matrimonialis brevior'*, «Ius Canonicum» 60 (2020), pp. 197-242.
- ERRÁZURIZ M. C. J., *Fondamenti del principio di evitare i giudizi contenziosi*, in corso di pubblicazione.

⁹¹ Cfr. anche M. DEL POZZO, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, cit., pp. 47-49.

- FEDELE P., *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova, Cedam, 1941.
- FEDELE P., *Il problema del diritto soggettivo e dell'azione in relazione al problema della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato nell'ordinamento canonico*, in *Acta Congressus Internationalis Iuris Canonici. Romae october 1950*, Roma, Officium Libri Catholici, 1953, pp. 116-126.
- FEDELE P., *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, Cedam, 1962, pp. 823-1013.
- FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 24 gennaio 2014.
- GARCÍA FAÁLDE J. J., *Nuevo derecho procesal canónico. Estudio sistemático-analítico comparado*, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1995³.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, 18 gennaio 1990.
- HERVADA J., *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano, Giuffrè, 1990.
- HERVADA J., *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia, Marcianum Press, 2007.
- KRZEMIEN M. K., *La certeza moral en el m. p. "Mitis Iudex"*, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 2021.
- LLOBELL J., *Lo «ius postulandi» e i patroni*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 1988, pp. 185-202.
- LLOBELL J., *Avvocati e procuratori nel processo canonico di nullità matrimoniale*, «*Apolinaris*» 61 (1988), pp. 779-806.
- LLOBELL J., *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 1994², pp. 439-478.
- LLOBELL J., *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, «*Ius Ecclesiae*» 3 (1991), pp. 431-477.
- LLOBELL J., *Annotazioni in tema di «decentramento» e «centralizzazione» nel processo canonico*, in *La Synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII^e congrès international de Droit canonique. Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990*, vol. 1, Paris, Société internationale de droit canonique et de législations religieuses comparées, 1992, pp. 487-495.
- LLOBELL J., *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale?*, «*Il Diritto Ecclesiastico*» 107/1 (1996), pp. 125-143.
- LLOBELL J., *Note epistemologiche sul processo canonico*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 274-291.
- LLOBELL J., *Processo canonico ordinario*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. 15, Torino, UTET, 1997, pp. 15-37.
- LLOBELL J., *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la «matrimonializzazione» del processo; la tutela dell'«ecosistema processuale»; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, in *Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 1997, pp. 47-92.
- LLOBELL J., *Moral Certainty in the Canonical Marriage Process*, «*Forum*» 8 (1997), pp. 303-363.
- LLOBELL J., *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, LEV, 1997, pp. 73-84.
- LLOBELL J., «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause

- di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, «*Apollinaris*» 70 (1997), pp. 582-591.
- LLOBELL J., *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, «*Fidelium iura*» 8 (1998), pp. 227-264.
- LLOBELL J., *La certezza morale nel processo canonico*, «*Il Diritto Ecclesiastico*» 109/1 (1998), pp. 758-802.
- LLOBELL J., DE LEÓN E., NAVARRETE J., *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti, vol. 1, Cenni storici sulla codificazione. «De iudiciis in genere», il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio*, Milano, Giuffrè, 1999.
- LLOBELL J., *La delega della potestà giudiziaria nell'ordinamento canonico*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, «*Ius Canonicum*» (vol. especial 1999), pp. 459-472.
- LLOBELL J., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C. J. Errázuriz M., L. Navarro, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 267-300.
- LLOBELL J., *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 501-546.
- LLOBELL J., *Le parti, la capacità processuale e i patroni nell'ordinamento canonico*, «*Ius Ecclesiae*» 12 (2000), pp. 69-97.
- LLOBELL J., *I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati*, «*Ius Ecclesiae*» 13 (2001), pp. 71-91.
- LLOBELL J., *La genesi dei disposti normativi sul valore probatorio delle dichiarazioni delle parti: il raggiungimento del principio della libera valutazione delle prove*, «*Fidelium iura*» 12 (2002), pp. 139-177.
- LLOBELL J., *Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza canonica. Postille alle decisioni della Rota Romana (1991-2001)*, in *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, a cura di S. Gherro, Padova, Cedam, 2003, pp. 27-34.
- LLOBELL J., *Il giudizio contenzioso nel «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium» (Tit. 25, cann. 1185-1356)*, in «*Ius Canonicum in Oriente et Occidente*». *Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag*, eds. H. Zapp, A. Weiß, S. Korta, Frankfurt a. M., Lang, 2003, pp. 915-937.
- LLOBELL J., *Incompetenza assoluta «ratione gradus» per la scissione dell'iniziale capo appellato dal nuovo capo di nullità giudicato «tamquam in prima instantia» ex can. 1683. Sull'utilità della «conformitas aequipollens» per il decreto di «litis contestatio»*, «*Ius Ecclesiae*» 15 (2003), pp. 748-762.
- LLOBELL J., *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in *PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE, Inaugurazione anno accademico 2004-05*, Roma, 2004, pp. 103-123.
- LLOBELL J., *Il concetto di «conformitas sententiarum» nell'istr. «Dignitas connubii» e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, a cura di H. Franceschi, J. Llobell, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2005, pp. 226-230.

- LLOBELL J., *Ancora sulla modifica «ex officio» del decreto di concordanza del dubbio*, «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 742-758.
- LLOBELL J., *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 237-250.
- LLOBELL J., *La modificación «ex officio» de la fórmula de la duda, la certeza moral y la conformidad de las sentencias en la instr. «Dignitas connubii»*, «Ius Canonicum» 46 (2006), pp. 139-176.
- LLOBELL J., *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, «Ius Ecclesiae» 19 (2007), pp. 55-75.
- LLOBELL J., *La delegación de la potestad judicial “decisoria” y la reconvención en las causas de nulidad del matrimonio tras la Instr. «Dignitas connubii»*. Breves notas, «Ius Canonicum» 47 (2007), pp. 495-503.
- LLOBELL J., *La pubblicazione degli atti, la «conclusio in causa» e la discussione della causa (artt. 229-245)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. Parte terza: la parte dinamica del processo, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 2008, pp. 513-516.
- LLOBELL J., *Specificità del processo canonico: alcuni cenni preliminari sulla pubblicazione degli atti processuali*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, vol. 4, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 147-158.
- LLOBELL J., *Il concetto di conformità equivalente alla luce dell'art. 291 della «Dignitas connubii»*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2009, pp. 511-561.
- LLOBELL J., *Sulla pastoraltà delle cause di nullità del matrimonio e sulla liceità della richiesta della nullità del proprio matrimonio*, in “*Veritas non auctoritas facit legem*”. *Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. Dalla Torre, C. Gullo, G. Boni, Città del Vaticano, LEV, 2012, pp. 317-329.
- LLOBELL J., *Prólogo*, in T. J. ALISTE SANTOS, *Sistema de “Common Law”*, Salamanca, Ratio Legis, 2013, pp. 13-30.
- LLOBELL J., *La pastoraltà del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo*, in *Misericordia e diritto nel matrimonio*, a cura di C. J. Errázuriz M., M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2014, pp. 131-164.
- LLOBELL J., “*Common law*”, *proceso judicial y ecología de la justicia*, «Ius Ecclesiae» 26 (2014), pp. 169-186.
- LLOBELL J., *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma, EDUSC, 2015.
- LLOBELL J., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, in “*Ius et matrimonium*”. *Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2015, pp. 75-108.
- LLOBELL J., *Prospettive e possibili sviluppi della “Dignitas connubii”*. *Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme*, «Periodica» 104 (2015), pp. 237-284.
- LLOBELL J., *Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della “Feria IV” della Congregazione per la Dottrina della Fede (A proposito del Rescritto “ex audientia Sanctissimi” del 3 novembre 2014)*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 192-213.

- LLOBELL J., *La certezza morale sulla “quaestio facti” e sulla “quaestio iuris” nelle cause di nullità del matrimonio quale istituto assiologico trascendente l’istr. “Dignitas connubii”, «Ius Ecclesiae»* 27 (2015), pp. 479-481.
- LLOBELL J., *Questioni circa l’appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. Con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia*, «Ephemerides Iuris Canonici» 56 (2016), pp. 405-448.
- LLOBELL J., *Cuestiones acerca de la apelación y la cosa juzgada en el nuevo proceso de nulidad del matrimonio*, «Anuario de Derecho Canónico» 5 (2016), pp. 66-70.
- LLOBELL J., *Circa i motivi del M.p. “Mitis Iudex” e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *“Ius et matrimonium II”. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2017, pp. 25-64.
- LLOBELL J., *La “par condicio” fra le impugnazioni affermative e negative nelle cause di nullità del matrimonio ex m.p. “Mitis iudex”*, in AA.Vv., *Studi in onore di Carlo Gullo*, III, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 681-704.
- LLOBELL J., *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoe_chiese.it)» 14 (2019), pp. 1-62.
- LLOBELL J., DEL POZZO M., *Diritto processuale canonico. Lineamenti delle lezioni*, in fase di ultimazione e futura pubblicazione.
- LO CASTRO G., *Il mistero del diritto. Del diritto e della sua conoscenza*, Torino, Giappichelli, 1997.
- MORENO P. A., *Il difensore del vincolo (dopo la promulgazione del MI)*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2017, pp. 179-217.
- PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944.
- PUNDERSON J. R., *Accertamento della verità “più accessibile e agile”: preparazione degli operatori e responsabilità del vescovo. L’esperienza della Segnatura Apostolica*, in *Sistema matrimoniale canonico in Synodo*, a cura di L. Sabbarese, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2019, pp. 87-103.
- ROCA FERNÁNDEZ M., *La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado (www.iustel.com)» 40 (2016), pp. 1-41.
- SERRA B., *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2018.
- VON USTINOV H. A., *“Ex actis et probatis”: dictar sententia, una tarea comprometida*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico» 23 (2017), pp. 169-196.
- YUNGA NDOSIMAU J., *Les actes judiciaires dans la structure de la certitude morale à la lumière de l’art. 247 de la Dignitas connubii*, Kinshasa, Médiaspaul, 2011.